



ISTITUTO COMPRENSIVO - "WALTER IOZZELLI"-MONSUMMANO TERME
Prot. 0007064 del 30/08/2021
(Uscita)

COMUNICATO N. 2 – a.s. 2021/2022

*Al personale Ata
Al personale docente
Loro sedi
All'albo
Al sito web*

Oggetto: informativa al personale scolastico relativa alle misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche

In base alla normativa attualmente in vigore (fatte salve possibili integrazioni e/o modifiche), per tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio di istruzione, dal 1° Settembre p.v. al 31.12.2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), **tutto il personale scolastico deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19 anche nota come GREEN PASS (certificato verde).**

La norma a tale riguardo definisce al contempo un **obbligo di "possesso"** e un **dovere di "esibizione"** della certificazione verde COVID-19.

Rilascio certificazione verde COVID-19

Si riportano di seguito le condizioni di rilascio della certificazione verde COVID-19:

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

N.B. La validità della certificazione può essere revocata per i vaccinati in caso di contagio o di contatto ad alto rischio, da parte delle autorità competenti.

Esenzione certificazione verde

Il Ministero della Salute - circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 - ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 viene omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche. Per tali soggetti è previsto che sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione. La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e ha validità massima fino al 30 settembre 2021.

I soggetti esentati non dovranno mostrare la certificazione al personale delegato al controllo ma saranno invitati ad esibire la stessa al dirigente scolastico.



Controllo certificazione verde e certificati di esenzione.

Il dirigente scolastico ed il personale dallo stesso incaricato hanno il potere-dovere di effettuare il controllo della certificazione verde COVID-19 mediante l'App **VerificaC19** e, ove necessario, richiedere l'esibizione del documento di identità.

La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del QR code e consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione. In questa attività dunque non sono trattati dati rilevanti ai fini della tutela della riservatezza dei dati personali.

Nella verifica della certificazione verde COVID-19 mediante la citata App si possono verificare 3 tipologie di risultati:

- schermata verde: la certificazione è valida per l'Italia e l'Europa;
- schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l'Italia;
- schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura.

I soggetti incaricati dallo/dalla scrivente alla verifica delle certificazioni potranno far accedere nell'istituto **esclusivamente i lavoratori muniti di certificazione verde COVID-19 o di documento di esenzione con le esclusive tipologie di risultati con schermata verde o azzurra.**

L'esito dei controlli giornalieri sarà registrato dal dirigente scolastico e/o dal personale appositamente delegato su un registro dedicato.

Qualora il controllo di un Green Pass dia come esito la schermata ROSSA, la persona controllata non può essere fatto accedere al plesso e deve essere avvertito tempestivamente il dirigente scolastico.

Mancato possesso o esibizione della certificazione verde COVID-19

Il mancato possesso della certificazione verde COVID-19 non consente l'ammissione al servizio ed è considerato "assenza ingiustificata".

Per effetto di tali disposizioni normative il personale scolastico sprovvisto della certificazione verde COVID-19 o certificato di esenzione **non può accedere presso l'istituzione scolastica e non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale di appartenenza.**

Allo stato attuale, chi viola l'obbligo di possesso/esibizione della certificazione verde COVID-19, è soggetto alle conseguenze:

- **Applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400 ad € 1.000 (ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 19/2020, convertito con legge n. 35/2020);**
- **L'assenza conseguente alla non ammissione in servizio è considerata ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso (ai sensi del comma 2 dell'art. 9-ter del D.L. 111/2021 del 06.08.2021);**
- **Per il periodo di assenza non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato (ai sensi della normativa già menzionata e della nota MI n. 1237 del 13.08/2021).**



Disposizioni per il giorno 1° settembre 2021

- Il giorno 1° settembre 2021 tutto il personale ATA dell'Istituto si presenterà al plesso "I. Donati" alle ore 7.30 per il controllo del GREEN PASS e per ricevere prime indicazioni operative.
- Il giorno 1° settembre 2021 tutto il personale docente impegnato nei corsi relativi al Piano Estate della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado, o la cui presenza è comunque necessaria in uno dei due plessi, si presenterà al plesso "I. Donati" per il controllo del GREEN PASS dalle ore 8.15 alle ore 8.45.

Si coglie l'occasione per rinnovare l'obbligo di osservanza delle misure di sicurezza in vigore fino al termine di cessazione dello stato di emergenza (al 31 dicembre 2021):

- È fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.
- È fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
- È raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.

Ulteriori informazioni possono essere reperite all'indirizzo www.dgc.gov.it/web/faq.html.

La presente ha valore di notificazione pertanto tutto il personale scolastico è tenuto all'osservanza delle prescrizioni richiamate.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Alberto Ciampi
(firmato digitalmente)